





Ministero dell' Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO BAUNEI

(Baunei, S.M. Navarrese, Triei, Urzulei)

Via Pedra Niedda, snc – 08040 BAUNEI (NU)

 $Cod.\ Mecc.\ NUIC863008-C.F.\ 91005750913-C.U.\ Fatturazione\ UFECI7-Cod.\ IPA\ istsc_nuic863008$ $Tel.\ 0782/610820-e-mail\ \underline{nuic863008}\ \underline{o}istruzione.\underline{it}-pec\ \underline{nuic863008}\ \underline{o}pec.\underline{istruzione.it}-http://\ www.icbaunei.edu.it$

Prot. n. (vedi segnatura)

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

ANNO SCOLASTICO 2022-2023



SOMMARIO

COMM. DIGITALE.

REGOLAMENTO INTERNO	PAG. 3
TITOLO 1 – ORGANI COLLEGIALI	PAG. 4
TITOLO 2 – ALUNNI	PAG. 11
TITOLO 3- NORME COMPORTAMENTALI	PAG. 15
TITOLO 4 - SICUREZZA	PAG. 24
TITOLO 5 – VIAGGI DI ISTRUZIONE -USCIT	TE DIDATTICHE PAG. 28
TITOLO 6 - GESTIONE LOCALI	PAG. 32
TITOLO 7 – DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDE	NTI PAG. 34
ART. 38 - ORGANO DI GARANZIA	PAG. 36
Integrano il Regolamento di Istituto i seguenti documenti	:
• PATTO EDUCATIVO E DI CORRESPONSABILITÀ	- COMMISSIONE PTOF
• B.Y.O.D.	- COMMISSIONE DIGITALE
• E - SAFETY POLICY	- COMMISSIONE LEGALITÀ
• "NORME DI COMPORTAMENTO PER L'UTILIZZO	DI PIATTAFORME, REGISTRO

ELETTRONICO E DISPOSITIVI TECNOLOGICI PER DOCENTI, ALUNNI E FAMIGLIE

REGOLAMENTO INTERNO

I docenti, gli alunni, i genitori e tutto il personale in servizio nell'Istituto sono tenuti, per quanto di competenza, ad osservare il presente Regolamento.

PREMESSA

L'Istituto si basa sui principi della Costituzione al fine di realizzare una scuola democratica aperta a tutti che favorisce e promuove la formazione della persona attraverso il rinnovamento didattico- metodologico, la scuola è aperta a continue sperimentazioni che tengano conto delle esigenze degli alunni ma nel pieno rispetto della libertà di insegnamento.

L'Istituto rappresenta un centro di vita culturale inserito nella realtà sociale e il buon funzionamento del medesimo è affidato alla responsabilità di tutte le sue componenti.

È garantita la libertà ideologica, d'informazione e di espressione che, nel rispetto della libertà d'insegnamento, prepara alla vita democratica, sono quindi vietati atti di intimidazione della libera e democratica espressione o partecipazione delle varie componenti alla vita della scuola, le manifestazioni di intolleranza e qualsiasi forma di violenza.

Le componenti della scuola e i loro organismi si adoperano per eliminare cause e conseguenze di ogni sperequazione. Pertanto:

- ogni componente è responsabile, nell'ambito delle rispettive competenze, dei propri doveri e dei propri diritti;
- deve attuarsi una costante e attiva collaborazione con le famiglie degli alunni per lo svolgimento dell'attività educativa e di istruzione;
- sono doverosi il reciproco rispetto e la civile correttezza nei rapporti tra le varie componenti della scuola;
- la scuola è aperta ad ogni forma di attività idonea ad integrare la funzione formativa degli studenti.

FINALITÀ

- Stabilire delle regole per il funzionamento generale dell'Istituto Scolastico;
- Regolamentare i comportamenti individuali e collettivi;
- Contribuire, attraverso l'osservanza degli obblighi derivanti dalla convivenza civile, al conseguimento delle finalità educative e formative proprie dell'istituzione scolastica.

Tali finalità saranno perseguite da tutte le componenti che interagiscono nella e con la scuola: alunni, genitori, operatori scolastici e comunità locale.

Il presente Regolamento è stato elaborato tenendo conto del complesso delle principali fonti normative, contratti del personale della scuola, D.L. vo 297/94, D.L. vo 81/08, D.PR. 249/98,

DPR 275\1999, D.L. vo 196/2003 e i decreti attuativi che regolano i diversi ed articolati aspetti dell'istituzione scolastica. Il Regolamento tiene conto dei diversi DPCM finora emanati.

Le regole interne ed i rapporti con gli alunni ed i genitori sono dettate dagli Organi Collegiali e dal Dirigente Scolastico. All'atto dell'assunzione in servizio nell'Istituto, tutto il personale è tenuto a prendere visione delle disposizioni contenute nel presente documento, alle quali dovrà attenersi nello svolgimento delle proprie funzioni.

Ai genitori viene consegnato il Patto Educativo di Corresponsabilità contenente i diritti ed i doveri dei docenti, degli studenti e della famiglia, e viene richiesto ai genitori di sottoscrivere una dichiarazione in cui si impegnano a rispettarne le regole e ad adoperarsi affinché vengano rispettate anche dai propri figli.

Il Regolamento è pubblicato nel sito web della scuola. Integrazioni e modifiche possono essere apportate al presente Regolamento previa approvazione del Consiglio d'Istituto.

TITOLO 1 - ORGANI COLLEGIALI

Art. 1 - RIPARTIZIONE TERRITORIALE

Fanno parte dell'Istituto Comprensivo di Baunei le scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado del Comune di Baunei, della frazione di S. Maria Navarrese, del Comune di Triei e del Comune di Urzulei.

Art.2 – ORGANI COLLEGIALI

Sono organi collegiali dell'Istituto Comprensivo:

- Consiglio di Istituto (triennale)
- Collegio dei Docenti (annuale)
- Consiglio di classe, Consiglio di interclasse e di intersezione (annuale)
- Commissione elettorale (biennale)
- Comitato di valutazione del servizio degli insegnanti (triennale)
- Assemblea di classe e di sezione (annuale)

- a) Il Consiglio di Istituto, il Collegio dei Docenti, il Consiglio di classe, interclasse e di intersezione, operano fra di loro in forma coordinata nei casi in cui esercitano competenze parallele, seppur con diversa rilevanza, in determinate materie.
- b) La Commissione elettorale nell'ambito delle sue competenze, si riunisce previa convocazione da parte del suo Presidente, tutte le volte che deve preparare i lavori derivanti dalle scadenze elettorali.
- c) Alle sedute del Consiglio di Istituto possono assistere, in qualità di uditori, insegnanti, personale non docente, genitori del Circolo ed altri interessati.
- d) Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari, ivi compresa la valutazione degli alunni, spettano al Consiglio di classe, interclasse e di intersezione con la sola presenza dei docenti.

Art. 3 - CONSIGLIO D'ISTITUTO

Il Consiglio di Istituto, nei limiti delle disponibilità di bilancio e nel rispetto delle scelte didattiche definite dal Collegio dei Docenti, garantisce l'efficacia dell'autonomia dell'Istituzione Scolastica ed ha compiti di indirizzo e programmazione delle attività dell'istituzione scolastica. Esso, in particolare su proposta del Dirigente scolastico:

- Delibera il regolamento relativo al proprio funzionamento.
- Definisce gli indirizzi generali per le attività della scuola e le scelte generali di gestione, di amministrazione e di autofinanziamento.
- Adotta il Piano dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.), elaborato dal Collegio dei Docenti, verificandone la rispondenza agli indirizzi generali definiti dal Ds e alla compatibilità rispetto alle risorse umane e finanziarie disponibili.
- Approva il bilancio annuale ed il conto consuntivo e stabilisce come impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico e per l'acquisto, il rinnovo e la conservazione di tutti i beni necessari alla vita della scuola.
- Delibera il regolamento della scuola, che definisce i criteri per l'organizzazione ed il funzionamento dell'istituzione, per la partecipazione delle famiglie alle attività della scuola e per la designazione dei responsabili dei servizi; il regolamento della scuola inoltre deve stabilire le modalità:
- a) per l'uso ed il funzionamento degli edifici scolastici, delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, della biblioteca;
- b) per la vigilanza degli alunni all'ingresso, durante la permanenza e all'uscita dalla scuola;

- c) per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio, ai sensi dell'art. 42 del T.U. D. L.gs
 n. 297.
- approva l'adesione della scuola ad accordi e progetti coerenti con il P.T.O.F., decide in merito alla partecipazione dell'Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative e allo svolgimento di iniziative assistenziali.
- Stabilisce gli adattamenti del calendario scolastico in relazione alle esigenze ambientali o derivanti dal P.T.O.F, nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico esercitate dalle Regioni a norma dell'articolo 138, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
- Approva i criteri generali per la programmazione educativa e l'attuazione delle attività curricolari e
 extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e potenziamento, alle uscite didattiche e
 ai viaggi d'istruzione. Delibera le iniziative dirette all'educazione della salute e alla prevenzione
 delle tossicodipendenze, previste all'art. 106 del T.U. approvato con D.P.R. n. 309/90.

Art. 4 - COLLEGIO DOCENTI

Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano Annuale delle Riunioni concordato ed approvato prima dell'inizio delle lezioni.

Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico in seduta ordinaria secondo calendario, in seduta straordinaria ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta

Il Collegio dei Docenti, al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le nomine di speciali commissioni di lavoro e/o di studio.

Delle commissioni nominate dal Collegio dei Docenti possono far parte i membri del Collegio stesso, altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti esterni alla scuola. Le commissioni eleggono un coordinatore. Le commissioni possono avanzare proposte relativamente all'oggetto per il quale sono state nominate.

Il Collegio dei docenti è composto da tutti gli insegnanti in servizio nell'Istituto Scolastico ed è presieduto dal Dirigente Scolastico o dal suo Vicario; Il DS si incarica anche di dare esecuzione alle delibere del Collegio. Si riunisce in orari non coincidenti con le lezioni, su convocazione del DS o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, ogni volta che vi siano decisioni importanti da prendere. Riferimento normativa: art.7 del D. Lgs. 297/94 e DPR 275/99.

Art. 5 - CONSIGLI DI INTERSEZIONE, INTERCLASSE E CLASSE

Il Consiglio di Classe è convocato dal Dirigente Scolastico o dal Collaboratore Vicario (su delega del DS) a cadenza regolare; altre convocazioni di tipo straordinario possono essere effettuate su richiesta scritta e motivata da almeno la metà più uno dei suoi componenti. I genitori possono far parte, se eletti, dei consigli di classe. L'elezione dei consigli di classe si svolge annualmente, tutti i genitori (padre e madre) hanno diritto di voto per eleggere i loro rappresentanti, è inoltre diritto di ogni genitore proporsi per essere eletto. Il consiglio di classe a vari livelli di scuola, si occupa dell'andamento generale della classe, formula proposte al Collegio docenti in ordine all'azione educativa e didattica, si esprime su eventuali progetti di sperimentazione e di ampliamento dell'O.F. presenta proposte per un efficace rapporto scuola-famiglia. Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico, dei rapporti interdisciplinari e della valutazione periodica e finale spettano al consiglio di intersezione, di interclasse e di classe con la sola presenza dei docenti. Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal Dirigente Scolastico a uno dei docenti membro del consiglio stesso.

• Consiglio di intersezione

• Infanzia: è costituito da tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per ciascuna delle sezioni interessate; presiede il dirigente scolastico o un docente da lui delegato, facente parte del consiglio.

• Consiglio di interclasse

• Primaria: è costituito da tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per ciascuna delle classi interessate; presiede il dirigente scolastico o un docente da lui delegato, facente parte del consiglio.

• Consiglio di classe

 Scuola Secondaria di I grado: tutti i docenti della classe e quattro rappresentanti dei genitori delle classi interessate; presiede il dirigente scolastico o il coordinatore di classe da lui delegato, facente parte del Consiglio.

Il Consiglio di Intersezione, Interclasse, Classe

All'inizio dell'anno scolastico i genitori eleggono o riconfermano i rappresentanti di Intersezione, nella Scuola dell'Infanzia, Interclasse nella Scuola Primaria e Classe nella Scuola Secondaria di 1° Grado. Il rappresentante dei genitori è **l'intermediario fra genitori e Consiglio**, ed è membro di diritto del Comitato dei Genitori, se costituito. Egli è portavoce dei problemi, iniziative, proposte, necessità della classe nel Consiglio e informa i genitori su quanto discusso (iniziative, proposte ecc ...) all'interno del Consiglio.

Il Rappresentante dei Genitori può convocare l'assemblea della classe che rappresenta qualora i genitori la richiedano o egli lo ritenga opportuno. La convocazione dell'assemblea, se questa avviene nei locali della scuola, deve avvenire previa richiesta indirizzata al Dirigente, in cui sia specificato l'ordine del giorno. In caso di decadenza, per perdita dei requisiti o dimissioni, il Dirigente Scolastico nomina per surroga il primo dei non eletti.

Il Consiglio si riunisce, di norma, una volta al mese; vi partecipano i docenti, i rappresentanti di classe ed è presieduto dal Dirigente Scolastico o dal Coordinatore, suo delegato. Il Consiglio ha un ruolo importantissimo in quanto svolge la funzione di pianificatore e attuatore del progetto didattico e formativo della classe: approfondisce i problemi dell'apprendimento e dello sviluppo della personalità dell'alunno, individua i modi migliori per stimolarlo e favorirlo anche stabilendo un rapporto di collaborazione tra docenti, genitori e alunni; formula al Collegio dei Docenti proposte in ordine all'attuazione dell'azione educativa e didattica, e all'ampliamento dell'offerta formativa. Infine, verifica e valuta l'efficacia del progetto didattico educativo che ha elaborato per quella classe. Il Consiglio dovrà essere convocato, di norma, in orario compatibile con gli impegni di lavoro (art.39 TU).

Nel Consiglio di Intersezione, Interclasse o classe, "aperto" alla componente genitori, normalmente nella prima parte dei lavori del Consiglio, i Rappresentanti dei genitori hanno diritto di partecipare alle discussioni riguardo a tutto ciò che direttamente o indirettamente riguarda gli alunni della classe, il comportamento della classe, l'impegno nello studio e nell'attività didattica, gli interessi, i problemi, le difficoltà degli alunni relativamente all'età in cui si trovano le eventuali carenze educative e formative l'organizzazione di visite guidate o viaggi d'istruzione l'organizzazione di attività integrative e di sostegno l'adozione dei libri di testo (esprime un parere).

Mentre, non possono:

- partecipare alle discussioni su casi singoli;
- trattare argomenti di esclusiva competenza degli altri Organi Collegiali della scuola, per esempio quelli inerenti alla didattica ed il metodo di insegnamento.

I Rappresentanti dei genitori hanno il dovere di:

- informare il resto dei genitori, mediante diffusione di relazioni, note, avvisi o altre modalità, autorizzate dal Dirigente Scolastico, circa gli sviluppi d'iniziative avviate o proposte dal Dirigente, dal Consiglio di Intersezione, Interclasse o Classe, dal Consiglio di Istituto, dal Comitato Genitori, se formato
- presenziare alle riunioni del Consiglio in cui sono eletti
- farsi portavoce delle istanze presentate dai genitori.

Nel corso dell'anno in cui è in carica, il Consiglio di Classe si riunisce almeno 3 volte, inoltre verrà convocato ogni qualvolta si presenti la necessità di affrontare una tematica importante per la classe.

CONSIGLIO DI CLASSE: ASSENZE

Un docente può assentarsi dal consiglio di classe tuttavia, trattandosi di un'attività funzionale all'insegnamento, tale **assenza deve essere sempre giustificata** tramite:

- permesso retribuito per motivi personali o familiari;
- permesso per malattia;
- permesso breve da recuperare.

Art. 6 - NORME DI FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA ESECUTIVA DEL CONSIGLIO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

- a) Il Consiglio d'Istituto nella prima seduta, dopo l'elezione del Presidente, che assume immediatamente le sue funzioni, elegge la Giunta Esecutiva composta da un docente, un componente degli ATA, un genitore, secondo modalità stabilite dal Consiglio stesso e con voto segreto.
- b) Della Giunta Esecutiva fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico che la presiede e ha la rappresentanza dell'Istituto e il DSGA, che svolge anche la funzione di segretario della Giunta stessa.
- c) La Giunta Esecutiva prepara i lavori del Consiglio d'Istituto, predisponendo tutto il materiale necessario ad una corretta informazione dei consiglieri almeno due giorni prima della seduta del Consiglio.

Art. 7- NORME DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI

Il comma 129 dell'art.1 della Legge n.107/2005 indica gli elementi essenziali del **Comitato di valutazione dei docenti** che sostituisce il vecchio Comitato per la valutazione del servizio dei docenti.

Il comma 129 fissa:

a) la composizione del comitato:

- il Comitato è istituito presso ogni istituzione scolastica ed educativa senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dunque nessun compenso è previsto per i membri;
- dura in carica tre anni scolastici (2021-22, 2022-23, 2023-24);
- è presieduto dal Dirigente Scolastico;
- i componenti dell'organo sono **tre docenti** dell'istituzione scolastica (**due** scelti dal Collegio **dei Docenti, uno** dal Consiglio **di Istituto**); **due** rappresentanti dei **genitori** (scelti dal Consiglio di Istituto);

Il Miur ha chiarito che i membri scelti dal consiglio di istituto non devono per forza far parte del medesimo.

b) i compiti del comitato:

- **individua i criteri** per la valorizzazione dei docenti i quali dovranno essere desunti sulla base di quanto indicato nelle lettere *a*), *b*), e, *c*) Ambiti valutativi;
- esprime il proprio parere ma esso non è un parere vincolante poiché il Dirigente può esprimersi e decidere in altro senso, sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. Per lo svolgimento di tale compito l'organo è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti previsti nel comma 2 dell'art.11 e si integra con la partecipazione del docente cui sono affidate le funzioni di tutor, il quale dovrà presentare un'istruttoria;
- in ultimo il Comitato **valuta** il servizio di cui all'art.448 (*Valutazione del servizio del personale docente*) su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico, ed esercita le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'art. 501 (*Riabilitazione*).
- Il Comitato di valutazione dei docenti è esecutivo anche con la sola presenza del DS e del componente esterno.

(c) Il Comitato per la valutazione dei docenti è convocato dal Dirigente Scolastico:

- in periodi programmati, ai sensi del precedente art. 11, per la valutazione del servizio, richiesta da singoli interessati a norma dell'art. 448 del D.L. vo n. 297/94, per un periodo non superiore all'ultimo triennio;
- alla conclusione dell'anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova e formazione degli insegnanti, ai sensi degli art. 438, 439 e 440 del D.L. vo n. 297/94;
- ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

Art. 8 - ASSEMBLEA

I genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in Assemblea nei locali della scuola secondo le modalità previste dagli articoli 12 e 15 del Testo Unico del 16 aprile 1994, n. 297.

Le assemblee si svolgono fuori dall'orario delle lezioni.

L'Assemblea dei genitori può essere di classe/sezione, di plesso/scuola, dell'Istituzione Scolastica.

A causa delle misure di prevenzione dal rischio di infezione da Sars-COV2 le assemblee potrebbero tenersi in modalità a distanza su una piattaforma condivisa (Weschool).

TITOLO 2 - ALUNNI

Art. 9 SCUOLA DELL' INFANZIA

Art. 9 (A) ISCRIZIONI DEGLI ALUNNI ALLE SEZIONI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

Le iscrizioni si effettuano con le modalità ed il calendario emanati dal MIUR con Nota n. 0033071 del 30 /11/2022.

L'iscrizione alle sezioni di scuola dell'infanzia, esclusa dal sistema "Iscrizioni *on line*", è effettuata con domanda da presentare all'istituzione scolastica prescelta attraverso la compilazione dell'apposita scheda. Ai sensi dell'art. 3 bis, comma 5, del decreto Legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci", che prevedono, tra l'altro, l'invio da parte dei Dirigenti scolastici alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro il 10 marzo 2023, dell'elenco degli iscritti sino a sedici anni di età e dei minori stranieri non accompagnati. Per le scuole dell'infanzia, dunque, la presentazione della documentazione di cui all'art. 3 bis, comma 5, del predetto decreto legge 7 giugno 2017 n.73 convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 costituisce requisito di accesso alla scuola stessa. La mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza dell'iscrizione alla scuola dell'Infanzia.

Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della repubblica 20 marzo 2009, n. 89, la scuola dell'infanzia accoglie bambine e bambini di età compresa fra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento. Possono, altresì, a richiesta dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale essere iscritti bambine e bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l'iscrizione alla scuola dell'infanzia di bambine e bambini che compiono i tre anni di età al 30 aprile dell'anno di riferimento.

Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre dell'anno in corso, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di Istituto della scuola prescelta.

L'ammissione di bambine e bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del d.P.R. 89 del 2009:

- alla disponibilità dei posti e all'esaurimento di eventuali liste di attesa;
- alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini e delle bambine di età inferiore a tre anni;
- alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell'accoglienza.

Gli orari di funzionamento della scuola dell'infanzia, fissati dal D.P.R. n. 89 del 2009 (art. 2, comma 5), sono, di norma, pari a 40 ore settimanali; su richiesta delle famiglie l'orario può essere ridotto a 25 ore settimanali o elevato fino a 50 ore, nel rispetto dell'orario annuale massimo delle attività educative fissato dall'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n.59 del 2004

È possibile presentare una sola domanda di iscrizione.

Gli alunni anticipatari, che compiono tre anni dopo il 31 dicembre dell'anno in corso e comunque entro il 30 aprile dell'anno di riferimento, verranno accolti secondo i seguenti criteri deliberati dal Collegio dei Docenti:

- 1. numero alunni della sezione
- disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze di bambine e bambini di età inferiore a tre anni;
- 3. autonomia dal panno.

B) TRASFERIMENTI TRA PLESSI DELL'ISTITUTO

Il trasferimento tra plessi degli alunni e delle alunne della Scuola dell'Infanzia, della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado deve essere giustificato con valide e oggettive motivazioni che saranno vagliate e convalidate dal Dirigente Scolastico.

C) INSERIMENTI TARDIVI

Ogni nuovo inserimento è possibile nel caso in cui vi sia disponibilità di posti.

D) ORARIO DI FUNZIONAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA

Viene approvato annualmente dal Consiglio nel rispetto della normativa vigente. Per il corrente A.S. è il seguente:

• dal lunedì al venerdì 8.00 – 16.00; chiusura il sabato per i plessi di Baunei, S. Maria N., Triei e Urzulei.

ART. 10 - SCUOLA PRIMARIA

A) ISCRIZIONE DEGLI ALUNNI (soggetto alle variazioni e indicazioni del MIUR):

Le iscrizioni degli alunni, obbligati alla frequenza della classe prima, si effettuano secondo le modalità ed il calendario emanati dal MIUR con Nota Prot. n. 0033071 del 30 novembre 2022.

Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria si effettuano attraverso il sistema "Iscrizioni *on line*". I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale:

- iscrivono alla prima classe della scuola primaria le bambine e i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre dell'anno in corso;
- possono iscrivere le bambine e i bambini che compiono sei anni di età **dopo** il **31 dicembre dell'anno incorso** ed entro il 30 aprile **dell'anno di riferimento**.

Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l'iscrizione alla prima classe della scuola primaria di bambine e bambini che compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile dell'anno di riferimento.

Con riferimento a bambine e bambini che compiono i sei anni di età tra il 1°gennaio e il 30 aprile, i genitori possono avvalersi, per una scelta attenta e consapevole, delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell'infanzia frequentate dai bambini.

Le iscrizioni alle classi successive alla prima si effettuano d'ufficio.

Al fine di garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i genitori che intendono avvalersi dell'istruzione parentale presentano comunicazione preventiva direttamente alla scuola dimostrando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per provvedere all'istruzione dell'alunna/alunno. Sulla base di tale dichiarazione, il dirigente dell'istituzione scolastica prende atto che l'assolvimento dell'obbligo di istruzione viene effettuato mediante l'istruzione parentale, comunicando altresì ai genitori che, annualmente, l'alunna/alunno dovrà sostenere il prescritto esame di idoneità, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 62 del 2017.

Ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 62 del 2017, (da integrare anche per extracomunitari, ucraini...) in caso di frequenza di una scuola primaria non statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori di alunne e alunni sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza.

Le alunne e gli alunni sostengono l'esame di idoneità al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini dell'ammissione al successivo grado di istruzione, in qualità di candidati privatisti presso una scuola statale o paritaria. Sostengono altresì l'esame di idoneità nel caso in cui richiedano l'iscrizione in una scuola statale o paritaria

B) FORMAZIONE DELLE CLASSI

La formazione delle classi è effettuata secondo i criteri deliberati dal Collegio dei Docenti: eterogeneità di genere, età e di maturazione e preparazione generale degli alunni. Il Dirigente Scolastico, dispone l'assegnazione degli insegnanti alle classi ed i relativi ambiti di competenza disciplinare, avendo cura di garantire le condizioni per la **continuità didattica**, **anzianità di servizio** - nonché la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali.

C) ORARIO DI FUNZIONAMENTO

L' Istituto garantisce il tempo scuola settimanale di 27 ore estendibili a 29 per le classi quinte per l'anno in corso e per l'anno successivo anche per la quarta; il Tempo Pieno è garantito nel plesso di Baunei ed è subordinato all'esistenza delle risorse di organico e alla disponibilità di adeguati servizi, circostanze che devono essere portate a conoscenza delle famiglie, con apposita nota sul modulo on line di iscrizione.

L'orario di funzionamento delle scuole Primarie viene approvato annualmente dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d'Istituto nel rispetto della normativa vigente.

ART. 11 - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

A) Iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado

Le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado di alunne e alunni che abbiano conseguito o prevedano di conseguire l'ammissione o l'idoneità a tale classe si effettuano attraverso il sistema "Iscrizioni *on line*".

All'atto dell'iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell'orario settimanale che, in base all'art. 5 del d.P.R. n. 89 del 2009, è così definito: **30 ore oppure 36 ore** (tempo prolungato con due giorni 8.30-16.30), in presenza di servizi e strutture idonee a consentire lo svolgimento obbligatorio di attività didattiche in fasce orarie pomeridiane.

B) FORMAZIONE DELLE CLASSI

Le classi sono formate dal Dirigente scolastico secondo i principi di eterogeneità di genere (in presenza di classi parallele). I dati e le informazioni utili per la formazione delle classi vengono acquisiti attraverso incontri di continuità con gli insegnanti degli ordini di scuola precedenti.

C) ORARIO DI FUNZIONAMENTO

Viene approvato annualmente dal Consiglio di Istituto nel rispetto della normativa vigente.

TITOLO 3 - NORME COMPORTAMENTALI

Art. 18 - NORME COMPORTAMENTALI PER TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA

Art. 18 (A) Norme di comportamento alunni:

Gli **alunni** sono tenuti a mantenere un comportamento educato durante tutta la giornata scolastica e a manifestare rispetto verso il personale docente, non docente e i compagni.

Chiunque dovrà mostrare il massimo rispetto nei confronti delle diversità: di opinione, lingua, etnia, religione, livello culturale, stato sociale e sviluppare un atteggiamento inclusivo.

- 1. prendere coscienza dei personali diritti e doveri;
- 2. osservare scrupolosamente l'orario scolastico ed essere sempre puntuali;
- 3. frequentare regolarmente le lezioni e i rientri pomeridiani, ove siano previsti;
- 4. frequentare regolarmente le attività programmate in orario extrascolastico, tenute dai docenti e/o da altre figure professionali esterne, che rientrano nei progetti deliberati dagli OO.CC.
- 5. limitare le uscite anticipate a casi eccezionali;
- 6. studiare con regolarità e serietà;
- 7. partecipare alle attività didattiche con attenzione e intervenire in modo pertinente, contribuendo ad arricchire le lezioni con le proprie conoscenze ed esperienze;
- 8. portare sempre il materiale didattico occorrente;
- 9. eseguire regolarmente e con impegno le attività di consolidamento, di studio e di approfondimento assegnati per casa, applicandosi con costanza;
- 10. tenere un contegno corretto e rispettoso nei confronti di tutto il Personale della scuola e dei propri compagni in ogni momento della giornata scolastica;
- 11. mantenere un comportamento corretto durante il cambio dell'ora, evitando di alzarsi dal proprio banco.
- 12. evitare e contrastare episodi di violenza e azioni di bullismo e cyberbullismo;
- 13. conoscere e rispettare le regole relative alla comunicazione e al comportamento sul web al fine di contrastare fenomeni caratterizzati da violenza fisica e verbale;
- 14. non compiere atti di bullismo e cyberbullismo su compagni, coetanei, soggetti deboli e svantaggiati e accettare tutte le azioni di contrasto, comprese quelle disciplinari, messe in campo dalla scuola stessa;

- 15. utilizzare la rete Internet della scuola solo per fini didattici autorizzati esclusivamente all'interno del locale scolastico:
- 16. usare i dispositivi, siano essi analogici o digitali, in aula e nei laboratori multimediali per scopi didattici, nei modi e nei tempi stabiliti dai docenti e solo previa autorizzazione;
- 17. tenere spento lo smartphone o il cellulare in tutti i locali della scuola, compresi il cortile, i corridoi, i bagni, la mensa, etc.
- 18. non utilizzare unità removibili personali e non scaricare materiali e software senza autorizzazione del docente e segnalare immediatamente materiali inadeguati ai propri insegnanti;
- 19. non diffondere filmati, foto, dati, messaggi che possano ledere la riservatezza e la dignità delle persone.
- 20. usare un linguaggio e un abbigliamento consoni all'ambiente educativo in cui si vive e si opera;
- 21. è vietato l'utilizzo dei telefoni cellulari e smartphone durante le uscite didattiche e i viaggi di istruzione, salvo diverse disposizioni di tutti i docenti accompagnatori;
- 22. rispettare gli ambienti, le attrezzature e gli arredi;
- 23. essere puntuali nel riportare a scuola gli avvisi, le comunicazioni, le autorizzazioni firmate dai genitori e le eventuali quote richieste;
- 24. rispettare tutte le norme, avendo piena consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni.

ART. 18 (B) INGRESSO A SCUOLA:

L'ingresso a scuola è fissato secondo l'orario stabilito per ciascuna sede e ordine dell'Istituto.

Gli alunni devono entrare a Scuola al suono della campana e dirigersi nell'aula insieme all'insegnante.

Per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso, la permanenza e l'uscita valgono le seguenti norme:

- 1. ogni docente si troverà a scuola cinque minuti prima delle lezioni per l'accoglienza degli alunni
- 2. gli alunni si troveranno puntuali all'ingresso all'orario stabilito;
- 3. l'ingresso e l'uscita dei bambini della Scuola dell'Infanzia deve avvenire entro la fascia oraria stabilita;
- 4. l'ingresso in ritardo dell'alunno è consentito solo se giustificato dal genitore mediante il registro elettronico;
- 5. ripetuti **ritardi** e **assenze** non giustificati saranno oggetto di richiamo da parte del coordinatore di classe e in seguito, se persiste il problema verrà segnalato al Dirigente;
- 6. al fine di vigilare sulla sicurezza e sulla incolumità degli alunni, **i genitori** di tutti gli alunni di tutti gli ordini di scuola (Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado), all'inizio dell'anno scolastico, compileranno una dichiarazione scritta, in cui indicheranno, in caso di impedimento personale, i nomi delle persone delegate a prelevare il figlio/a in caso di uscita e uscita anticipata. Alla delega saranno

- allegati copia del documento d'identità di entrambi i genitori e della/e persone delegate;
- 7. in caso di **sciopero** il genitore è tenuto a verificare che ci sia il regolare svolgimento delle lezioni.
- 8. al termine delle lezioni, antimeridiane e pomeridiane, ogni docente accompagnerà ordinatamente e senza schiamazzi gli alunni fino al portone di ingresso dell'edificio o comunque fino al termine degli spazi di pertinenza della scuola;
- 9. i collaboratori scolastici coadiuvano i docenti durante la fase di uscita degli alunni;
- 10. **uscita autonoma** da scuola degli alunni minori di anni 14 (LEGGE N.172 del 4/12/2017):
 - i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un loro processo di auto responsabilizzazione, possono autorizzare la scuola a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni al termine dell'orario delle lezioni. All'inizio dell'anno scolastico i genitori degli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado possono autorizzare l'uscita autonoma dei propri figli compilando l'apposita **liberatoria** predisposta dall'Istituto che prevede l'uscita autonoma, senza la presenza di accompagnatori, per rientrare a casa a piedi, in bici o con altro mezzo idoneo; l' autorizzazione a prendere lo scuolabus/ il bus del "servizio di trasporto scolastico con assistenza"; l'uscita autonoma dalle attività didattiche extracurriculari alle quali il/la minorenne partecipa nel corrente anno scolastico e che si svolgono negli orari comunicati per iscritto alle famiglie; uscita autonoma in caso di uscita anticipata della classe (per assemblea sindacale, sciopero, ecc...) previa comunicazione da parte della scuola;. L'autorizzazione (CONVENZIONE CONCORDATA SCUOLA-FAMIGLIA valida solo per l'anno in corso) **esonera** il personale scolastico dalla **responsabilità** connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza;
- 11. i bambini della **Scuola dell'Infanzia** sono accompagnati in genere dai propri genitori o dagli assistenti negli scuolabus. Per l'uscita dalla scuola, quanti non si servono degli scuolabus, saranno sempre prelevati da un genitore o da altra persona delegata. In caso di loro impedimento personale, all'inizio dell'anno scolastico o quando dovesse sorgere l'esigenza, essi rilasceranno ai docenti di sezione una dichiarazione scritta contenente le modalità di prelievo del proprio figlio e le generalità della persona, che provvederà al ritiro dalla scuola;
- 12. **i collaboratori scolastici** vigilano sempre sugli alunni durante l'ingresso e l'uscita dall'edificio scolastico in modo da garantire gli spostamenti secondo le regole di sicurezza.

Art. 19 - PERMANENZA DEGLI ALUNNI A SCUOLA

- 1. Per tutto il tempo in cui gli alunni sono a scuola, la responsabilità è degli insegnanti e dei collaboratori scolastici.
- 2. La sorveglianza dovrà essere particolarmente attenta durante la ricreazione al fine di prevenire i danni alle persone e alle cose e intervenire tempestivamente in caso di necessità.

- 3. **I collaboratori scolastici**, durante tutta la ricreazione, intensificheranno il controllo sugli **alunni** nei locali dei servizi igienici, intervenendo immediatamente dove necessario.
- 4. Durante le lezioni **gli alunni devono stare in classe**, pertanto gli insegnanti eviteranno di farli uscire, salvo necessità fisiologiche; qualora l'insegnante si trovasse nella necessità di lasciare l'aula, chiamerà a sostituirlo temporaneamente il collaboratore scolastico.
- 5. I cambi di classe dovranno essere effettuati dai docenti in modo celere e soltanto dopo aver dato disposizioni precise agli alunni che dovranno restare seduti al proprio posto lasciando aperta la porta dell'aula. I collaboratori scolastici, a loro volta, devono assicurare la vigilanza durante gli spostamenti dei docenti per impedire il verificarsi di eventuali azioni dannose.
- 6. Il **Docente** che ha terminato il suo orario di servizio non può lasciare incustodita la classe, ma deve attendere, vigilando su di essa, l'insegnante che gli dia il cambio. Eventualmente, il docente uscente deve rivolgersi al collaboratore scolastico affinché vigili sulla classe, agevolando il cambio fino al subentro del docente previsto in orario e nel caso questo non avvenisse segnalerà il ritardo al responsabile di sede.
- 7. **Ai cambi dell'ora** e in presenza di un collaboratore scolastico è fatto divieto agli alunni di uscire dall'aula per qualunque motivo (compreso recarsi in bagno); essi dovranno attendere l'insegnante dell'ora successiva seduti al loro posto.
- 8. Durante la permanenza in classe, **i docenti** adotteranno ogni precauzione per assicurare l'incolumità degli alunni, impedendo l'uso di strumenti non consentiti, se non a scopi didattici (es. forbici appuntite, taglierine, punteruoli), e tutto ciò che può rappresentare un pericolo per l'incolumità delle persone).
- 9. Premesso che la partecipazione alla mensa scolastica ha un valore formativo, l'alunno, di norma, dovrà essere presente; qualora ci siano impedimenti affinché egli possa usufruire del servizio di mensa scolastica, i genitori dovranno:
 - comunicarlo per iscritto agli uffici di segreteria dell'Istituto Comprensivo, con documentata motivazione;
- 10. Nel caso in cui l'assenza dalla mensa sia giustificata l'alunno dovrà comunque rientrare all'inizio delle lezioni pomeridiane.
- 11. In mensa potrà essere consumato solo il cibo fornito dalla società autorizzata.
- 12. Per la scuola dell'infanzia, considerata l'età dei bambini e le particolari attività didattiche che vengono svolte, in caso di **punti di sutura o ingessature**, per l'accoglienza degli alunni si valuteranno le condizioni al fine di garantire la loro e l'altrui sicurezza.

ART.20 – PUBBLICAZIONE COMUNICAZIONI

❖ I docenti e i genitori sono tenuti a visionare quotidianamente la "sez. bacheca del R. E. (REGISTRO ELETTRONICO).

Art. 21- RESPONSABILITÀ PER DANNI - SMARRIMENTI - ASPORTAZIONI

Nel caso di **danneggiamenti** non accidentali a suppellettili, attrezzature e strutture scolastiche o al materiale di laboratorio, della biblioteca e ad ogni proprietà dell'istituzione scolastica, **il responsabile risarcirà il danno** nel termine che verrà stabilito dalla Presidenza. Nel caso che non si conoscano i colpevoli, la somma dovrà essere divisa tra tutti gli studenti presenti nel momento dell'accaduto e/o all'intera classe esclusi gli assenti.

È cura degli allievi custodire gli effetti personali (denaro, calcolatrici, orologi, sussidi digitali...). L'Istituto declina ogni responsabilità in merito a eventuali smarrimenti o asportazioni di cose o effetti personali degli allievi.

Art. 22 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE DEGLI ALLIEVI

All'inizio di ogni anno scolastico viene elaborato collegialmente il calendario del piano delle attività. Incontri di tipo individuale possono essere richiesti tramite comunicazione scritta sul diario. Durante i colloqui con gli insegnanti, poiché non è possibile garantire la vigilanza, gli alunni possono rimanere all'interno degli spazi scolastici solo se desiderano partecipare ai colloqui e i genitori ne assicureranno la vigilanza e non consentiranno che circolino liberamente nell'Istituto.

Per l'A.S. 2022 - 2023 sono in vigore le norme previste dal Ministero della Salute e dell'Istruzione:

"INDICAZIONI AI FINI DELLA MITIGAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE INFEZIONI DA SARS - CoV-2 NEL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE PER L'A.S. 2022-2023" (VADEMECUM pubblicato nel Sito web dell'Istituto).

Art. 24 - DIVIETO DI FUMARE

È vietato a tutti, professori, allievi e personale non docente, fumare nelle aule, nelle palestre, nelle sale di riunione, nei locali interni e negli spazi esterni all'edificio scolastico. (L. n° 584 del 11.11.1975).

Nella G.U. Serie Generale n. 214, del 12.09.2013, è stato pubblicato il Decreto-Legge 12 settembre 2013, n. 104, dal titolo: "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca". La data di entrata in vigore del medesimo provvedimento è il 12/09/2013. Pertanto, anche le nuove regole in materia di "Tutela della salute nelle scuole", specificate nell'art. 4 del decreto-legge in oggetto, di seguito riportate, sono entrate in vigore il 12.09.2013: "Art. 4. (Tutela della salute nelle scuole) 1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, dopo il comma1 è inserito il seguente 1-bis "Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni

scolastiche statali e paritarie."

É vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale.

Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni. I docenti, i non docenti, gli allievi, i genitori degli allievi, sono tenuti a rispettare e a far rispettare la normativa, estensibile anche a tutte le persone estranee all'Istituto che temporaneamente dovessero accedere all'interno del medesimo per motivi diversi. Per i trasgressori sono applicate le sanzioni previste dalla legge.

Art. 25 - USO DEI TELEFONI CELLULARI E ANALOGHI DISPOSITIVI ELETTRONICI

È SEVERAMENTE VIETATO l'uso dei telefoni cellulari e analoghi dispositivi elettronici durante tutta la giornata scolastica come da Nota Ministeriale Prot. n.0107190 del 19/12/2022: durante tutte le attività didattiche, durante la ricreazione in aula e in cortile, in mensa, al cambio dell'ora, in palestra, nei bagni, nei corridoi e nelle uscite didattiche.

Al riguardo, già con circolare del 15 marzo 2007, n. 30, sono state emanate dal Ministero "linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti".

È viceversa consentito l'utilizzo di tali dispositivi in classe, quali strumenti compensativi di cui alla normativa vigente, nonché, in conformità al Regolamento d'istituto, **con il consenso del docente**, per **finalità inclusive**, **didattiche e formative**, anche nel quadro del Piano Nazionale Scuola Digitale e degli obiettivi della c.d. "*cittadinanza digitale*" di cui all'art. 5 L. 25 agosto 2019, n. 92.

Nel corso dello svolgimento delle attività didattiche, la scuola garantirà la possibilità di una comunicazione reciproca tra le famiglie e i propri figli, per gravi ed urgenti motivi, mediante il telefono della scuola. Pertanto i telefoni cellulari o smartphone dovranno **essere spenti** e **tenuti** nello zaino.

Su questo punto, anche con riferimento alla Direttiva ministeriale n. 30 del 15 marzo 2007, si puntualizza:

- a) Gli studenti che effettuano foto o riprese video saranno sanzionati con nota disciplinare sul registro, eventuale denuncia alle autorità competenti e sospensione stabilita dal Consiglio di Classe.
- b) La diffusione di materiale audio, video e fotografico su qualsiasi mezzo di comunicazione senza espressa autorizzazione, sarà sanzionata con nota disciplinare sul registro, denuncia alle autorità competenti e sospensione stabilita dal Consiglio di Classe, nei casi più gravi, qualora la diffusione di tale materiale dovesse configurarsi come fenomeno di bullismo o cyberbullismo la sanzione potrebbe comportare (in sede di Consiglio di Istituto) anche l'esclusione dello scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo.
- c) Il personale scolastico non può fare riprese video, audio o fotografie degli alunni. Poiché le

immagini e la voce sono informazioni che permettono l'identificazione diretta della persona interessata sono da considerarsi "dati personali" a tutti gli effetti; la sola registrazione di video o foto che riprendono alunni **identificabili** si configura come un "trattamento di dati personali", come tale assoggettabile alla citata normativa; è fatta eccezione se esistono queste condizioni sotto elencate:

- La finalità del trattamento consiste nella esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'adempimento di un obbligo legale.
- Il trattamento è funzionale al raggiungimento della finalità perseguita (serve, ad esempio, per documentare l'attività formativa svolta nell'ambito di un P.O.N., o di un progetto didattico previsto nel P.T.O.F.)
- Quel trattamento è l'unico modo per raggiungere la finalità perseguita, cioè non è possibile documentare diversamente l'attività svolta, ad esempio attraverso gli elaborati prodotti dagli alunni.
- Il trattamento è proporzionato rispetto alla finalità perseguita e i dati personali trattati sono ridotti al minimo indispensabile per il raggiungimento dello scopo; sono adottate cautele particolari nel trattamento dei dati personali, tali da precludere la riconoscibilità dell'interessato (ad esempio riprendendo i soggetti di spalle o da lontano, evitando i primi piani, o pixellando i volti, ecc.)

Art. 26 - USO DI INTERNET E DEGLI STRUMENTI TECNOLOGICI

Le aule scolastiche sono dotate delle Lavagne Interattive Multimediali e tutte di connessione internet, seppur non a una velocità adeguata in tutti i plessi.

Per l'acquisizione della competenza chiave europea "COMPETENZA DIGITALE" e per l'Educazione alla Cittadinanza digitale, prevista dalla Legge n.92 del 20 agosto 2019, l'uso di Internet e degli strumenti tecnologici da parte degli alunni è ammesso:

- > per ricerche di carattere didattico-educativo, per l'acquisizione di materiali utili all'approfondimento delle materie di studio e per apprenderne l'utilizzo rispettando le regole.
- > per acquisire le competenze e sapere gestire in modo consapevole e proficuo gli ambienti digitali.
- ➤ gli alunni possono portare a scuola e utilizzare tablet / pc ESCLUSIVAMENTE in presenza del docente di turno solo per ricerche o attività, opportunamente programmate dal docente e inerenti il lavoro scolastico;
- ➤ durante la navigazione in rete gli alunni dovranno seguire scrupolosamente le indicazioni del docente, pertanto un uso improprio, illecito o fraudolento sarà sanzionato, secondo le norme di Istituto (vedi art.38).
- ➤ la navigazione in INTERNET non è libera ma progettata, guidata e seguita dall'insegnante che controllerà e vigilerà per tutta l'attività.
- ➤ è assolutamente vietato inserirsi nelle chat (facebook\twitter etc.), scaricare musica, filmati non didattici e giocare.

Il docente controllerà che venga osservato il presente Regolamento e avrà cura di variarlo o di integrarlo qualora se ne evidenziasse la necessità, allo scopo di garantire la massima efficienza nell'uso della rete.

Vedasi allegati B.Y.O.D. / E- SAFETY- POLICY

Art. 27- MANTENIMENTO DELLA PULIZIA E DEL DECORO DEGLI SPAZI SCOLASTICI

- a) Tutti gli alunni della scuola sono rigorosamente tenuti a mantenere la pulizia dei locali, compresi gli spazi destinati alla mensa ed a ripristinarla in caso di inosservanza. Pertanto, gli alunni devono badare a non lasciare per terra gesso, carta o resti di cibo, a non scrivere e/o disegnare sui banchi o sui muri.
- b) Qualsiasi scritto, disegno, macchia sulle pareti dell'aula sarà eliminato imbiancando tali pareti a spese della classe. Se ciò dovesse verificarsi nei laboratori o nei corridoi la spesa relativa sarà sostenuta da tutti coloro che usufruiscono di tali locali.
- c) Gli alunni hanno il dovere di usare il materiale e gli arredi scolastici con cura e correttamente in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. In caso di rottura o danneggiamento di materiale, arredi o sussidi, la famiglia, entro dieci giorni dalla comunicazione, dovrà provvedere direttamente alla adeguata riparazione a norma di legge e all'acquisto del materiale danneggiato consegnandolo alla segreteria. Qualora la famiglia non provvedesse, sarà richiesta la somma equivalente alla riparazione che sarà effettuata a cura della scuola. La riparazione del danno o il versamento della somma dovuta va effettuata comunque non oltre il termine dell'anno scolastico.
- d) Nel caso di atti di vandalismo e rotture in cui non sarà individuato il colpevole, sarà chiamata al risarcimento del danno l'intera classe o scuola.

Art. 28 - GESTIONE DELL'INTERVALLO

- a) L'intervallo, durante il quale gli allievi possono uscire dalle aule, è fissato: dalle 11,00 alle 11,20 per la Scuola Primaria (con diversa articolazione per gruppi classe);
- b) Per la Scuola Secondaria di I grado **l'intervallo è previsto dalle 11,20 alle 11,40**; il cambio dei docenti avviene alle ore 11.30, quando subentra il docente della quarta ora.
- c) Gli alunni potranno consumare la merenda e accedere ai servizi igienici (non più di uno per volta e per classe).
- d) Non è consentito l'uso di bevande diverse dall'acqua e dal succo di frutta.
- e) Intervallo post mensa: gli alunni potranno essere accompagnati nel cortile dal docente della classe
- f) Durante l'intervallo la vigilanza è assicurata dagli insegnanti di classe; nei servizi igienici dai collaboratori scolastici.
- g) L'intervallo si svolge nell'aula e/o negli spazi di pertinenza scolastica.
- h) Durante l'intervallo è vietato correre, tenere comportamenti pericolosi per la propria e l'altrui incolumità, sporcare pavimenti e arredi, lasciare in giro involucri e contenitori.
- i) Per qualsiasi problema si verifichi durante l'intervallo, l'alunno deve rivolgersi immediatamente al proprio insegnante addetto alla sorveglianza che valuterà la situazione ed interverrà tempestivamente.

Art. 29 - ASSENZE E GIUSTIFICAZIONI

- a) Gli alunni assenti, per qualsiasi motivo, giustificheranno puntualmente per essere riammessi alle lezioni. La giustificazione da parte del genitore avverrà attraverso il **R.E.** (sezione libretto Web).
- b) L'assenza deve essere giustificata entro il secondo giorno dal rientro in classe. L'inadempienza comporterà all'alunno l'annotazione di assenza non giustificata sul registro elettronico; dal terzo giorno l'alunno dovrà recarsi a scuola accompagnato dal genitore.
- c) Sarà cura del Coordinatore di Classe avvertire l'ufficio di Presidenza, in ogni caso in caso di assenze ripetute e prolungate.
- d) Nel caso di assenza per malattia superiore a 5 giorni, l'alunno sarà riammesso dietro presentazione di certificato medico.
- e) calcolo dei giorni di **assenza per malattia:** nella necessità di condividere una modalità di conteggio dei giorni di malattia che rendono indispensabile la presentazione di certificato medico, si esplicita la disposizione per alunni, genitori e docenti:
- *fino a 5 giorni di assenza (*3 giorni per la scuola dell'infanzia), si riammettono gli alunni anche senza certificato medico di guarigione, ma con giustificazione scritta tramite registro elettronico. Dal sesto giorno (dal quarto giorno per la scuola dell'infanzia) di assenza per malattia continuativa in poi (compresi sabato e domenica se all'interno del periodo), i genitori devono consegnare un certificato medico nel quale si dichiari che l'alunno/a può riprendere la frequenza scolastica. Il sabato e la domenica verranno quindi conteggiati SOLO se compresi all'interno del periodo di assenza.

*Nota esplicativa: Gli alunni della scuola Primaria e Secondaria saranno riammessi a scuola con il certificato medico il settimogiorno; gli alunni della scuola dell'Infanzia saranno riammessi alla frequenza scolastica con il certificato medico il quinto giorno.

ART. 30 - VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO D. L. VO 66/2017

Ai fini della validità dell'anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno **tre quarti del monte ore annuale** personalizzato, che tiene conto delle discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.

Il Collegio dei Docenti, con propria delibera, potrà stabilire eventuali deroghe al limite minimo di frequenza previsto per accertare la validità dell'anno scolastico. Tali deroghe possono essere individuate per casi eccezionali, debitamente documentati, a condizione che la frequenza effettuata dall'alunna/o consenta al c. di classe di acquisire gli elementi necessari per procedere alla valutazione finale. L'istituzione scolastica comunica all'inizio dell'anno scolastico agli alunni e alle famiglie il relativo orario annuale e il limite minimo delle ore di presenza per la validità dell'A.S.

L'Istituzione scolastica fornirà, secondo una periodicità stabilita, comunque prima degli scrutini intermedi e finali, informazioni puntuali agli alunni e alle loro famiglie in relazione alle ore di assenza effettuate. Per gli alunni per i quali viene accertata, in sede di scrutinio finale, la non validità dell'a. s., il consiglio non procede alla

valutazione degli apprendimenti disponendo la non ammissione alla classe successiva (D.L. vo 59/2004), salvo i casi previsti in **deroga** di:

- Assenze prolungate per gravi ed eccezionali motivi debitamente documentati,
- Terapie e/o cure programmate
- Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni sportive riconosciute

Le suddette deroghe sono possibili a patto che siano motivate, straordinarie e che non si pregiudichi il profitto finale. Il Consiglio di Classe ha il compito di verificare se il singolo alunno/a abbia superato il limite massimo di assenze consentito e se, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, tali assenze impediscano, comunque, di acquisire gli elementi necessari per procedere alla valutazione finale.

Il Consiglio di Classe deve disporre di almeno tre prove di valutazione per ogni disciplina oggetto di valutazione finale.

-In caso di **assenze di massa**, non giustificate da eventi eccezionali, la scuola provvederà ad avvisare le famiglie. A carico degli assenti saranno presi provvedimenti disciplinari decisi dal Consiglio di Classe.

Le suddette indicazioni relative alla validità dell'anno scolastico in corso restano valide fino a nuove disposizioni ministeriali.

-La non ammissione alla classe successiva si conferma nei confronti di coloro a cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale prevista nello Statuto delle Studentesse e degli Studenti (Art. 4. Commi 6 e 9 bis del DPR n°249/1998).

TITOLO 4 - SICUREZZA

ART. 31 - ACCESSO DI ESTRANEI AI LOCALI SCOLASTICI

1. Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in funzione di "esperti" a supporto dell'attività didattica chiederanno, di volta in volta, l'autorizzazione al Dirigente Scolastico. Gli "esperti" permarranno nei locali scolastici per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle loro funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica e di vigilanza della classe resta del docente.

- 2. Nessun'altra persona estranea e comunque non fornita di autorizzazione rilasciata dal Dirigente Scolastico o suo delegato può entrare nell'edificio scolastico dove si svolgono le attività didattiche.
- 3. Dopo l'entrata degli alunni verranno chiuse le porte d'accesso e il collaboratore scolastico garantirà la vigilanza.
- 4. Durante le ore di apertura della scuola, le persone interessate possono prendere visione degli atti esposti all'Albo e accedere all'Ufficio di Presidenza e di segreteria durante l'orario di apertura dei medesimi.
- 5. I signori rappresentanti ed agenti commerciali, autorizzati dal Dirigente, devono qualificarsi esibendo tesserino di riconoscimento, attendere il termine delle lezioni e non possono interromperle.

ART. 31 (A) - ACCESSO E SOSTA NEGLI SPAZI DI PERTINENZA DELLA SCUOLA

- 1. È consentito l'accesso con la macchina nel cortile dei plessi scolastici ai genitori o chi ne fa le veci di alunni portatori di handicap per un ingresso e un'uscita più agevoli.
- 2. L'accesso ed il parcheggio delle autovetture negli spazi recintati di pertinenza della scuola, purché non utilizzati dagli alunni, sono riservati agli insegnanti ed al personale A.T.A. se non sussistono divieti all'utilizzo.
- I parcheggi di cui sopra sono incustoditi e pertanto la scuola, non potendo garantire la custodia dei mezzi di cui trattasi, non assume responsabilità di alcun genere per eventuali danni o furti a carico dei mezzi medesimi.
- 4. I mezzi devono procedere a passo d'uomo e con prudenza allorché transitano su aree interne di pertinenza della scuola.
- 5. I veicoli degli operatori che devono effettuare interventi di manutenzione nella struttura scolastica non sono autorizzati ad entrare nelle aree di pertinenza della scuola in orario d'ingresso o di uscita degli alunni.
- 6. È fatto divieto sostare sotto le finestre delle aule con camion e macchine con motori accesi.
- 7. È fatto divieto ai genitori di sostare nel cortile della scuola per motivi di sicurezza.

ART. 31 (B) - ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI

1. I genitori e/o il personale esterno che hanno accesso ai locali scolastici devono firmare l'apposito registro.

- 2. Non è consentita per nessun motivo la permanenza dei genitori nelle aule o nei corridoi all'inizio delle attività didattiche, fatte salve le esigenze di accoglienza della Scuola dell'Infanzia.
- 3. L'ingresso dei genitori nella scuola, durante le attività didattiche, è consentito esclusivamente in caso di uscita anticipata del figlio e si limiterà alla sosta nell'ingresso interno dell'edificio. Gli insegnanti, pertanto, si asterranno dall'intrattenersi con i genitori durante l'attività didattica anche per colloqui individuali riguardanti l'alunno.
- 4. I genitori degli alunni possono accedere agli edifici scolastici nelle ore di ricevimento dei docenti o previo appuntamento.

ART. 32 - RISCHIO ED EMERGENZA

Tra il personale di ogni plesso, è individuato il componente del Servizio di Prevenzione/Protezione dell'Istituto con il compito di:

- 1. individuare le situazioni di possibile rischio o pericolo sia all'interno dell'edificio sia nell'area di pertinenza esterna e segnalarle al Dirigente Scolastico;
- 2. collocare vicino al telefono i numeri telefonici per il pronto intervento;
- 3. verificare che i dispositivi antincendio siano soggetti ai previsti controlli;
- 4. curare che le uscite di emergenza siano sempre sgombre e a norma;
- 5. tenere i necessari contatti con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Istituto (R.S.P.P.).

ART. 33 - OBBLIGHI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Tutto il personale deve operare con riguardo alla tutela della propria sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni. Ogni lavoratore deve:

- 1. osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dai preposti; utilizzare correttamente i materiali, le apparecchiature, gli utensili, le attrezzature e gli eventuali dispositivi di sicurezza;
- 2. segnalare ai preposti eventuali deficienze nelle attrezzature/ apparecchiature e ogni condizione di pericolo di cui venga a conoscenza;
- 3. adoperarsi in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre la situazione di pericolo, dandone tempestivamente informazione ai preposti e al Dirigente Scolastico (datore di lavoro);

- 4. non rimuovere o modificare senza autorizzazione dispositivi di sicurezza o segnaletici;
- 5. non compiere di propria iniziativa atti o operazioni di non competenza che possano compromettere la propria o l'altrui sicurezza;

I collaboratori scolastici, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente regolamento, in relazione alla sicurezza, devono:

- 1. svolgere mansioni di sorveglianza degli alunni in occasione di momentanea assenza degli insegnanti;
- 2. tenere chiuse e controllate le uscite;
- 3. vigilare e supportare i docenti durante l'ingresso e l'uscita degli alunni;
- 4. controllare la stabilità degli arredi;
- 5. tenere chiuso l'armadietto del pronto soccorso;
- **6.** custodire i materiali per la pulizia in spazio chiuso, con le chiavi collocate in luogo non accessibile agli alunni;
- 7. pulire e disinfettare scrupolosamente i servizi igienici;
- 8. tenere asciutti i pavimenti.
- 9. Spegnere le LIM e tenere i computer in carica per tutte le attività didattiche.

ART. 34 - SICUREZZA DEGLI ALUNNI

La sicurezza fisica degli alunni è la priorità assoluta.

Gli insegnanti devono vigilare e prestare la massima attenzione in ogni momento della giornata scolastica e durante ogni tipo di attività (didattica, ludica, accoglienza, refezione, ecc.), perché venga previsto ed eliminato ogni possibile rischio. In particolare devono:

- a) rispettare rigorosamente l'orario di assunzione del servizio;
- b) controllare scrupolosamente la classe/sezione sia negli spazi chiusi sia in quelli aperti;
- c) programmare/condurre le attività in modo che sia effettivamente possibile un reale controllo ed un tempestivo intervento;
- d) valutare la compatibilità delle attività che si propongono con tempi/spazi/ambiente;
- e) porre attenzione alla disposizione degli arredi e all'idoneità degli attrezzi;
- f) durante la ricreazione non consentire l'uso di palle/palloni in vicinanza di vetri o in altre situazioni a rischio;
- g) porre attenzione a strumenti/materiali (sassi, legni, liquidi...) che possono rendere pericolose attività che di per sé stesse non presentano rischi particolari;
- h) in particolare nella scuola dell'infanzia, evitare da parte dei bambini l'uso di oggetti appuntiti; evitare l'uso di oggetti, giochi, parti di giochi troppo piccoli, facili da mettere in bocca e di oggetti fragili o facili a rottura;
- i) richiedere agli alunni l'assoluto rispetto delle regole di comportamento.

ART. 35 - SOMMINISTRAZIONE FARMACI

Di norma, nessun operatore scolastico può somministrare farmaci agli alunni durante l'orario scolastico.

É vietato portare a scuola qualsiasi tipo di farmaco. Il divieto è esteso anche ai cosiddetti 'farmaci da banco'. I genitori che contravvengono a tale divieto sono responsabili di tutte le conseguenze che possono derivare dall'uso anomalo ed incontrollato di farmaci da parte dei propri figli.

Previa richiesta scritta e motivata al Dirigente Scolastico, i genitori degli alunni (ovvero un parente degli stessi o anche una persona designata dai genitori medesimi) possono chiedere al DS di entrare a scuola in orari definiti e per un periodo breve per somministrare ai propri figli i farmaci prescritti dai medici curanti o per effettuare medicazioni o altri interventi a supporto della salute degli alunni. I genitori degli alunni affetti da particolari patologie croniche (es. diabete) hanno diritto a concordare con il DS e con il medico responsabile le modalità di assunzione dei farmaci e/o il loro intervento in orario scolastico per somministrare direttamente e personalmente al proprio figlio i farmaci 'salva vita' (es. insulina).

Ferma restando la validità del principio di cui al punto 1) del presente articolo, la somministrazione dei farmaci a scuola può essere consentita solo in casi di assoluta necessità e solo qualora la somministrazione del farmaco risulti indispensabile in orario scolastico.

ART. 34 - INFORTUNI ALUNNI

Nell'eventualità che accada un infortunio, gli insegnanti sono tenuti ad osservare le seguenti norme di comportamento:

- 1. Contattare il 118 nei casi gravi e immediatamente la famiglia o altre persone di fiducia delegate dalla famiglia stessa all'inizio di ogni anno;
- 2. Chiedere l'intervento del medico;
- 3. Informare subito il Dirigente Scolastico e l'Ufficio di Segreteria.
- **4.** Presentare tempestivamente, per qualsiasi infortunio, la relazione analitica in ordine all'infortunio (acquisendo anche testimonianze scritte di persone che hanno assistito all'accaduto);
- 5. Compilare l'apposito modulo per la Compagnia Assicuratrice.

Art. 35 - USCITE DIDATTICHE - VIAGGI DI ISTRUZIONE – INTEGRAZIONE CULTURALE

L'istituto promuove, nell'ambito delle finalità formative e di istruzione che gli sono proprie, autonome iniziative di viaggi, di scambi culturali, partecipazione a spettacoli e avvenimenti sportivi, volte eminentemente all'ottenimento di una più stretta corrispondenza tra lo studio e la conoscenza della realtà culturale ed economico-sociale. Nell'organizzazione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione si devono osservare le seguenti direttive:

- 1. le visite guidate possono essere organizzate a favore degli alunni della Scuola dell'Infanzia nell'ambito del territorio comunale o al massimo per raggiungere un comune limitrofo;
- 2. le visite guidate e i viaggi di istruzione a favore degli alunni della Scuola Primaria possono essere organizzati in ambito regionale. Per gli alunni delle classi quinte è possibile organizzare i viaggi d'istruzione anche su tutto il territorio nazionale;
- **3.** i viaggi di istruzione a favore degli alunni frequentanti il terzo anno della Scuola Secondaria di 1° grado possono essere organizzati in ambito nazionale o europeo; per gli alunni delle prime e delle seconde i viaggi potranno essere organizzati in ambito regionale e nazionale;
- **4.** i viaggi di istruzione potranno essere effettuati soltanto con la partecipazione di almeno i 2/3 degli allievi della singola classe. La mancata adesione al viaggio non autorizza l'assenza dalle lezioni degli allievi rimanenti;
- 5. nell'organizzazione del viaggio, al fine di rendere più agevole e sicura la realizzazione, l'Istituzione scolastica è tenuta a servirsi delle strutture (agenzie di viaggio, ristorazione e cooperative locali) in possesso di regolare licenza;
- **6.** i progetti delle uscite guidate e dei viaggi di istruzione saranno deliberati dagli OO.CC., riportati nel PTOF e rispetteranno tutte le disposizioni impartite dal MIUR;
- 7. di norma i genitori non possono partecipare ai Viaggi di istruzione Uscite didattiche, sarà comunque il Dirigente a valutare caso per caso sull'opportunità o meno che questi prendano parte al viaggio; una loro eventuale partecipazione non potrà in nessun caso comportare oneri a carico del bilancio dell'istituzione scolastica;
- **8.** i **docenti accompagnatori** di norma devono essere individuati tra i docenti appartenenti alle classi partecipanti ai viaggi;
- 9. si potranno autorizzare, in via eccezionale, autorità designate da parte di Enti pubblici finanziatori del viaggio (comuni, province ecc.) o esperti esterni partecipanti ad eventuali progetti finalizzati al viaggio stesso, i quali dovranno fare richiesta formale di partecipazione e di assunzione di responsabilità in proprio.
- **10.** quanto al **numero degli accompagnatori,** viene stabilita la presenza di un accompagnatore ogni 15 alunni; il Dirigente può elevare di una unità e fino ad un massimo di tre unità per classe, sempre che ricorrano effettive e motivate esigenze.

La partecipazione alle uscite didattiche programmate dal singolo docente nell'ambito del proprio orario di lezione o dal Consiglio di Classe e la partecipazione ai viaggi d'istruzione programmati dal Consiglio di Classe e deliberati dal Consiglio d'Istituto rientrano a tutti gli effetti tra le attività scolastiche.

- 1. É fatto obbligo allo studente di attenersi scrupolosamente alle regole di condotta stabilite dall'Istituto e portate a conoscenza della famiglia nei giorni precedenti l'iniziativa, come pure a quelle eventualmente stabilite dai docenti accompagnatori durante l'iniziativa stessa, al fine di tutelare i partecipanti all'iniziativa e che rispondono a criteri generali di prudenza e diligenza.
- 2. Lo studente partecipante all'iniziativa deve mantenere un atteggiamento corretto, che non ostacoli o crei difficoltà alla realizzazione delle attività programmate e un comportamento idoneo a non causare danni a persone o a cose. Sono tenuti a partecipare a tutte le attività didattiche previste dal programma, sotto la direzione e la sorveglianza dei docenti o del personale incaricato, senza assumere iniziative autonome.
- 3. Gli studenti sono responsabili dei propri effetti personali (cellulari se consentito averli, tablet, denaro, indumenti ecc.) Dovranno, inoltre, mantenere un comportamento sempre corretto nei confronti dei loro compagni, degli insegnanti, del personale addetto ai servizi turistici e\o ospitati nella struttura ricettiva, così come delle attrezzature alberghiere, dei mezzi di trasporto utilizzati, dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico. Il risarcimento di eventuali danni materiali provocati dagli studenti sarà comunque a loro carico e delle loro famiglie.
- 4. In caso di pernottamento, al termine delle attività comuni, deve essere rispettata la decisione del docente accompagnatore di far rientrare, all'ora stabilita, gli alunni nelle proprie rispettive camere; allo studente è fatto divieto di allontanarsi dalla camera senza motivate ragioni e senza il permesso del docente e di introdurre in camera oggetti o prodotti per i quali non sia stato espressamente autorizzato. Egli deve evitare inoltre qualunque tipo di comportamento che arrechi disturbo o danno. Al termine della giornata, gli studenti, una volta riaccompagnati in camera, non sono autorizzati ad allontanarsi per nessun motivo e devono obbligatoriamente consegnare ai docenti gli apparecchi telefonici se in loro possesso.
- 5. Il docente accompagnatore, in caso di gravi inosservanze del presente regolamento, si riserva di contattare i genitori o l'esercente la patria potestà, per sollecitare un intervento diretto sullo studente, fino alla possibilità per gli stessi di raggiungere il minore in loco ed eventualmente di riaccompagnarlo alla propria residenza. I genitori si impegnano a risarcire eventuali danni causati dal proprio figlio.
- 6. In caso di eventi che obblighino uno o più allievi a permanere in una località, separandosi dal resto del gruppo che prosegue il viaggio, un docente accompagnatore resta in loco per l'assistenza del caso. In caso di impossibilità per esigenze di vigilanza degli alunni, in attesa dell'arrivo dei familiari, l'alunno resterà affidato al personale consolare, sanitario o di polizia sul posto.

ART.35 (A) - IL RESPONSABILE DEL VIAGGIO

7.

a) È il capogruppo nominato dal D.S. fra i Docenti accompagnatori.

- b) È la persona cui fanno riferimento il Dirigente, gli alunni, i genitori, i docenti e la segreteria.
- c) Riceve in consegna i documenti relativi al viaggio (elenco nominativo dei partecipanti distinti per classe, con i relativi recapiti telefonici, i documenti relativi all'hotel, ai ristoranti e alle visite prenotate con lettere di richiesta su carta intestata con il timbro della scuola e firma del dirigente, indicante il numero degli studenti, degli insegnanti e degli eventuali accompagnatori).
- d) Nello svolgimento delle attività programmate, il docente designato responsabile del gruppo può, ove necessario, procedere alla suddivisione degli studenti per gruppi d'interesse piuttosto che per classe di appartenenza; in tal caso egli provvederà anche a designare, per ciascun gruppo di studenti, il docente o i docenti incaricati della vigilanza sul gruppo loro affidato per tutta la durata dell'attività specifica.
- e) É tenuto a rispettare il programma: tutti gli studenti partecipanti devono seguire le iniziative proposte (visite a musei, monumenti, luoghi storici, ecc.).
- f) A controllare che i voucher di viaggio (se previsti) dei partecipanti corrispondano al numero inserito nei documenti di viaggio (nel caso di assenti modificare a penna, controfirmare con il responsabile del servizio e comunicare immediatamente alla scuola).
- g) A riferire immediatamente alla scuola eventuali infortuni, anomalie e/o disfunzioni dei servizi offerti (sarà cura degli uffici competenti porre rimedio al problema).
- h) È tenuto a redigere la Relazione Consuntiva alla fine del viaggio, eventualmente controfirmata da tutti i docenti accompagnatori.
- i) Ad affidare, all'arrivo, gli studenti minorenni ai familiari.

ART. 35 (B) - ACCOMPAGNATORI (OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ)

- a) I docenti accompagnatori devono far parte dell'equipe pedagogico-didattico della classe.
- b) I docenti accompagnatori hanno l'obbligo di un'attenta ed assidua vigilanza esercitata a tutela sia dell'incolumità degli alunni che del patrimonio artistico e ambientale del luogo visitato.
- c) In caso di comportamenti particolarmente gravi degli alunni, i docenti accompagnatori decideranno quali provvedimenti immediati adottare, anche in corso di viaggio.
- d) I docenti, nel rispetto della normativa vigente, sono tenuti a far in modo che gli alunni fuori dalla scuola mantengano un comportamento corretto: sono vietati comportamenti che possano ledere la propria e altrui sicurezza; i trasgressori sono perseguibili con provvedimenti disciplinari e rispondono in prima persona dei danni provocati.
- e) Nei viaggi di istruzione potrebbe essere previsto un deposito cauzionale per il soggiorno in albergo, che verrà restituito, totalmente, al momento della partenza dall'albergo se non saranno riscontrati danneggiamenti da parte del gruppo.
- f) La scelta dell'albergo deve rispondere ai requisiti di sicurezza fondamentali, per consentire la vigilanza degli alunni durante il pernottamento e durante tutta la permanenza:

- g) Camere che si affacciano sullo stesso corridoio e che siano attigue;
- h) Presenza di ascensori per raggiungere i piani superiori;
- In particolare, per le attività fuori sede, che comportino il pernottamento, i docenti accompagnatori sono tenuti a verificare, una volta assegnate le camere, che esse siano idonee dal punto di vista della sicurezza.
- j) I docenti di sostegno accompagnatori sono ugualmente soggetti all'obbligo della vigilanza sul gruppo classe.
- k) Per i viaggi all'estero almeno uno dei docenti deve possedere conoscenza della lingua del paese da visitare o dell'inglese. Deve essere comunque previsto un docente accompagnatore supplente che all'occorrenza sia pronto a sostituire un collega che, per gravi e imprevisti motivi, non sia in grado di intraprendere o continuare il viaggio.
- l) Nei viaggi finalizzati allo svolgimento di attività sportive, i docenti accompagnatori saranno preferibilmente quelli di scienze motorie e sportive.
- m) I genitori degli alunni affetti da particolari patologie croniche (es. diabete) devono concordare con il DS e con il medico curante-responsabile le modalità di assunzione dei farmaci e/o durante il viaggio di istruzione, affinché il proprio figlio sia autonomo nell'assumere i farmaci 'salva vita' (es. insulina). I genitori sono inoltre tenuti a segnalare al Docente accompagnatore e al capogruppo situazioni di salute (ad esempio diabete, allergie, intolleranze alimentari, assunzione di farmaci, ecc..) che richiedono particolari cautele o accorgimenti.
- n) Alle uscite didattiche, alle visite guidate, ai viaggi di istruzione e agli scambi culturali potranno partecipare tutti gli alunni regolarmente iscritti alla scuola e che siano in regola con i versamenti dell'assicurazione scolastica.

TITOLO 6 - GESTIONE LOCALI

Art. 36- CONCESSIONE LOCALI

I locali scolastici possono essere concessi in uso temporaneo ad Istituzioni, Associazioni, Enti o Gruppi organizzati, secondo modalità, termini e condizioni di seguito stabilite e delle norme vigenti in materia.

I locali scolastici sono primariamente destinati ai pertinenti fini istituzionali e comunque a scopi e attività rientranti in ambiti di interesse pubblico e possono quindi essere concessi in uso a terzi esclusivamente per l'espletamento di attività aventi finalità di promozione culturale, sociale e civile dei cittadini e senza fini di lucro, valutando i contenuti dell'attività o iniziativa proposte in relazione:

- al grado in cui le attività svolte perseguono interessi di carattere generale e contribuiscano all'arricchimento civile e culturale della comunità scolastica;
- alla natura del servizio prestato, con particolare riferimento a quelli resi gratuitamente al pubblico;
- alla specificità dell'organizzazione, con priorità a quelle di volontariato e alle associazioni che operano a favore di terzi, senza fini di lucro;
- considerando, particolarmente nell'ambito delle attività culturali, la loro qualità e la loro originalità.

Le attività didattiche proprie dell'istituzione scolastica hanno assoluta preminenza e priorità rispetto all'utilizzo degli Enti concessionari interessati, che non dovrà assolutamente interferire con le attività didattiche stesse. Nell'uso dei locali scolastici devono essere tenute in particolare considerazione le esigenze degli enti e delle associazioni operanti nell'ambito scolastico.

In relazione all'utilizzo dei locali il concessionario deve assumere nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti impegni:

- 1. indicare il nominativo del responsabile della gestione dell'utilizzo dei locali quale referente dell'istituzione scolastica;
- **2.** osservare incondizionatamente l'applicazione e il rispetto delle disposizioni vigenti in materia;
- **3.** sospendere l'utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività scolastiche da parte del Comune o dalla stessa istituzione scolastica;
- **4.** lasciare i locali, dopo il loro uso, puliti, igienizzati, sanificati e in condizioni idonee a garantire comunque il regolare svolgimento delle attività didattiche in sicurezza.

Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili o imputabili a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell'utilizzo dei locali stessi.

L'istituzione scolastica e il Comune devono in ogni caso ritenersi sollevati da ogni responsabilità civile e penale derivante dall'uso dei locali da parte di terzi, che dovranno pertanto presentare apposita assunzione di responsabilità e sono tenuti a cautelarsi al riguardo mediante stipula di apposita polizza assicurativa o adottando altra idonea misura cautelativa.

Sono incompatibili le concessioni in uso che comportino la necessità di spostare il mobilio e gli arredi dell'edificio scolastico.

L'utilizzo dei locali da parte di terzi è subordinato inoltre all'osservanza di quanto segue:

- è vietato al concessionario l'installazione di strutture fisse o di altro genere, se non previa autorizzazione dell'istituzione scolastica;
- è vietato lasciare in deposito, all'interno dei locali e fuori dell'orario di concessione attrezzi e quant'altro;
- è vietato utilizzare gli strumenti e gli attrezzi in dotazione alla scuola e riservati agli studenti;
- qualsiasi danno, guasto, rottura o malfunzionamento o anomalie all'interno dei locali dovrà

essere tempestivamente segnalato all'istituzione scolastica;

- l'inosservanza di quanto stabilito al precedente punto comporterà per il concessionario l'assunzione a suo carico di eventuali conseguenti responsabilità;
- i locali dovranno essere usati dal terzo concessionario con diligenza e, al termine dell'uso, dovranno essere lasciati in ordine e puliti e comunque in condizioni a garantire il regolare svolgimento dell'attività didattica della scuola.

Le richieste di concessione dei locali scolastici devono essere inviate per iscritto all'Istituzione scolastica almeno dieci giorni prima della data di uso richiesta e dovranno contenere oltre all'indicazione del soggetto richiedente e il preciso scopo della richiesta, anche le generalità della persona responsabile. Il Dirigente Scolastico nel procedere alla concessione verificherà se la richiesta è compatibile con le norme del presente Regolamento e se i locali sono disponibili per il giorno e nella fascia oraria stabilita. Se il riscontro darà esito negativo, dovrà comunicare il diniego della concessione; se il riscontro sarà positivo dovrà comunicare al richiedente.

TITOLO 7- DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE

PREMESSA

I fatti di cronaca che hanno interessato la scuola, negli ultimi anni, dalla trasgressione delle comuni regole di convivenza sociale agli episodi più gravi di violenza e bullismo, hanno determinato l'opportunità di integrare e migliorare lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, approvato con DPR n. 249/1998. La scuola, infatti, (quale luogo di crescita civile e culturale della persona) rappresenta, insieme alla famiglia, la risorsa più idonea ad arginare il rischio di un declino progressivo sia della cultura dell'osservanza delle regole sia della consapevolezza che la libertà personale si realizza nel rispetto degli altrui diritti e nell'adempimento dei propri doveri. Il compito della scuola, pertanto, è quello di far acquisire non solo competenze, ma anche valori da trasmettere per formare cittadini che abbiano senso di identità, appartenenza e responsabilità. Al raggiungimento di tale obiettivo è chiamata l'autonomia scolastica, che consente alle singole istituzioni scolastiche di programmare e condividere con gli studenti, con le famiglie, con le altre componenti scolastiche e le istituzioni del territorio, il percorso educativo da seguire per la crescita umana e civile dei giovani. Obiettivo delle norme introdotte con il regolamento in oggetto, non è solo la previsione di sanzioni più rigide e più adeguate a rispondere a fatti di gravità eccezionale quanto, piuttosto la realizzazione di un'alleanza educativa tra famiglie, studenti ed operatori scolastici, dove le parti assumano impegni e responsabilità e possano condividere regole e percorsi di crescita degli studenti. La scuola intende sanzionare con la dovuta severità, secondo un criterio di gradualità e di proporzionalità, quegli episodi disciplinari che, pur rappresentando un'esigua minoranza rispetto alla totalità dei

comportamenti aventi rilevanza disciplinare, risultano particolarmente odiosi ed intollerabili, soprattutto se consumati all'interno dell'istituzione pubblica preposta all'educazione dei giovani. La scuola deve poter avere gli strumenti concreti di carattere sia educativo che sanzionatorio per far comprendere ai giovani la gravità ed il profondo disvalore sociale di atti o comportamenti di violenza, di sopraffazione nei confronti di coetanei disabili, portatori di handicap o, comunque, che si trovino in una situazione di difficoltà.

ART. 37 - STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DELL'IC DI BAUNEI

D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria Circ. n. 362 del 25 /08/1998. - D.M. n.130 del 15/07/ 2007

- SANZIONI DISCIPLINARI (Disciplina e sanzioni)

- 1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
- La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere prima stato invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti disciplinari.
- 3. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente.
- 4. I danni derivanti da atti di vandalismo saranno risarciti dall'alunno che li ha provocati. Sarà il Capo d'Istituto, sentito il Consiglio di Classe, nei casi di gravità, che, di volta in volta, determinerà l'ammontare del danno dopo aver espletato le necessarie indagini.
- 5. In caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, le sanzioni ed i provvedimenti potranno comportare anche l'allontanamento dall'attività scolastica. Tale provvedimento viene adottato dal Consiglio di classe nella sua interezza, secondo la normativa vigente.
- 6. Le sanzioni che comportano l'eventuale allontanamento superiore ai 15 giorni, ivi compresi l'allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la

- non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi, sono sempre adottate dal Consiglio d'Istituto.
- 7. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
- 8. Le sanzioni diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica sono adottate dal Dirigente scolastico e dal Consiglio di Classe.
- 9. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'Esame sono inflitte dalla Commissione d'Esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
- 10. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si fa comunque riferimento allo Statuto degli studenti.

Art 38 - ORGANO DI GARANZIA - IMPUGNAZIONI E RICORSI

Contro le sanzioni disciplinari previste dal presente Regolamento è ammesso ricorso, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di Garanzia, che dovrà esprimersi nei successivi 10 giorni. Qualora l'Organo di Garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata. L'Organo di Garanzia è composto dal Dirigente scolastico, che lo presiede, da un docente designato dal Collegio Docenti e da un membro supplente, da due rappresentanti dei genitori eletti dal Consiglio d'Istituto a scrutinio segreto. Con la stessa procedura vengono eletti i membri supplenti, che subentrano a quelli effettivi in caso di assenza giustificata o di incompatibilità. Le deliberazioni dell'organo di garanzia sono valide se sono presenti tutti i membri in prima convocazione ("organo perfetto") o la maggioranza in seconda convocazione. Non è consentito ai membri componenti astenersi dalle deliberazioni.

L'Organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del Regolamento di disciplina.

Un'ulteriore fase impugnatoria prevede il reclamo all'Organo di Garanzia Regionale (D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007).

Art 39 - COMPORTAMENTI PASSIBILI DI SANZIONI DISCIPLINARI

Viste le norme relative al comportamento che gli alunni/e devono tenere nel contesto scolastico, visti gli obblighi di sorveglianza dei docenti, visto lo Statuto degli Studenti e delle Studentesse, visto il Patto Educativo di Corresponsabilità condiviso con le famiglie degli alunni, l'Istituto stabilisce le sanzioni disciplinari da irrogare agli alunni in caso di comportamento non conforme:

DOVERI	MANCANZE	SANZIONI E AZIONI DI	ORGANI COMPETENTI
		RESPONSABILIZZAZIONE	
	a. Assenze ripetute	a. Richiamo in classe e	a. Docente
	a. Assenze ripetute	a. Richiamo in classe e annotazione sul R.E.	a. Doceme
Frequenza regolare	b. Mancata giustificazione dell'assenza	b. Annotazione sul R.E. e comunicazione ai familiari	b. Docente
	c. Assenza ingiustificata: dal terzo giorno	c. L'alunno dovrà essere accompagnato dai genitori	c. Docente
Puntualità			
T univumen	a. Ritardi ingiustificati	a. Annotazione di ritardo sul R.E.	a. Docente
Divieto utilizzo del cellulare durante le ore della giornata scolastica	a. Lasciare il cellulare acceso e/o usarlo durante le ore della giornata scolastica	a. Annotazione sul R.E.	a. Docente/Dirigente Scolastico
Utilizzo corretto dei dispositivi digitali e di Internet	 a. Uso improprio di dispositivi digitali e di internet a scuola: 1) estrarre cellulare spento dallo zaino; 2) telefono acceso ascuola; 3) realizzazione di foto, video e audio col cellulare/tablet 	 richiamo/nota sul R.E.; nota disciplinare e convocazione della famiglia; Sospensione disciplinare da 1 a 5 giorni, accompagnata da azioni educative 	1) Docente 2) Docente 3) Consiglio di classe/ Dirigente Scolastico
Rispetto della privacy	b. Violazione delle norme che tutelano la privacy: abuso di dati personali (raccolta e diffusione testi, immagini e filmati che violano il diritto e la libertà della persona fatta oggetto della ripresa o registrazione);	b. Sospensione da 1 a 15 giorni e azioni educative e formative	b. Consiglio di classe/Dirigente Scolastico

	c. Reiterazione	c. Sospensione per più di 15 giorni	c. Consiglio di classe-D.S. e Consiglio d'Istituto
Utilizzo di vestiario adeguato (obbligo di grembiule, vestiario consono all'ambiente, tuta da ginnastica, scarpette di ricambio per attività fisica) Garantire la regolarità della comunicazione scuola-famiglia	a) Abbigliamento inadeguato (magliette troppo corte, pantaloni strappati) a) Comunicazioni non firmate	 a) intervento educativo e discussione in classe. b) convocazione della famiglia se reiterato a) Contatto telefonico con la famiglia 	a. docenteb. docentea) docente/coordinatore
Comportamento corretto e collaborativo nell'ambito dello svolgimento dell'attività didattica	 a) disturbo della lezione/attività didattica; b) rifiuto a svolgere il compito assegnato; c) dimenticanze ripetute del materiale scolastico. 	 a) richiamo verbale, richiamo disciplinare sul R.E. b) contatto telefonico; c) convocazione a scuola dei genitori se il comportamento si ripete ed eventuale sospensione. 	 a) Docente/Coordinatore/C.d.C. b) Docente/Coordinatore/C.d.C. c) Docente/Coordinatore/C.d.C.
Uso corretto del materiale didattico	a) Uso inappropriato del materiale didattico: utilizzo di forbici, compasso, penne, cancellina, colla, nastro ecc	a. Annotazione su R.E. b. Sequestro e restituzione alla famiglia	a. Docente b. Docente

Rispetto delle norme di sicurezza che tutelano la salute	a) Inosservanza delle norme e violazione dei regolamenti e/o comportamenti che possono mettere a repentaglio la propria sicurezza e quella altrui: spostare arredi (mobilia, dispositivi), giochi violenti, correre nei corridoi e nelle scale, allagare i bagni; risse e/o colluttazioni	 a) richiamo verbale e richiamo sul R.E. si valuterà la gravità dell'azione b) Nota disciplinare su R.E. e convocazione dei genitori; sospensione da 1 a 15 giorni 	a) docente/Coordinatore /C.d.C.b) docente/C.d.C/Dirigente Scolastico
	c) Fumare nei locali dell'Istituto	c)ammonimento Sanzione amministrativa	c)docente/Coordinatore /C.d.C.
Comportamento educato e rispettoso nei confronti del Capo d'Istituto, dei docenti, del personale ATA, dei compagni	 a) comportamento non corretto al cambio dell'ora e negli spostamenti interni; b) comportamento non corretto durante la mensa, come: 	a) Richiamo verbale;richiamo su R.E.;b) Nota disciplinare su R.E. econvocazione dei genitori.	a) docente/Coordinatoreb) docente/C.d.C /DS
	urlare, sprecare il cibo, lanciare oggetti c)linguaggio e gesti offensivi, minacce;	c) Nota disciplinare su R.E. e convocazione dei genitori; sospensione.	c) docente/C.d.C/DS

Rispetto delle strutture e degli oggetti	a) Danni alle strutture o agli oggetti	a) Nota disciplinare su R.E.; convocazione della famiglia; sospensione; eventuale risarcimento del danno;	a) docente/Coordinatore/C.d.C./DS
	Reato	Art. 328 D.L. 16/04/1994	C.d.C/ Capo d'istituto

Contro le sanzioni disciplinari previste dal presente Regolamento è ammesso ricorso, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di Garanzia.

Aggiornato e revisionato dalla Commissione PTOF A.S. 2022 -2023

Approvato dal Collegio dei Docenti il 19/12/2022

Approvato dal Consiglio di Istituto il 21/12/2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Dott.ssa Maria Baingia Dettori